

## COMMISSIONE PRASSI IN MEDIAZIONE

### Sintesi dei lavori giugno-settembre 2023: le indennità dovute per il procedimento di mediazione in attesa dell'emanazione del Decreto Attuativo previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 28/2010 riformato.

Il Gruppo di Lavoro ha affrontato il problema relativo alle modalità di svolgimento del primo incontro nelle mediazioni depositate in data successiva al 30 giugno 2023, data di entrata in vigore del nuovo art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 del Testo coordinato alla "riforma Cartabia 2022".

Il Mediatore è chiamato a gestire il primo incontro con modalità differenti non essendo più invitato a verificare la volontà delle parti in ordine alla "possibilità di iniziare la procedura di mediazione", ma dovendo adoperarsi, sin dal primo incontro, affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

La riforma Cartabia ha altresì modificato l'art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010 che ora prevede che "(...) Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. 4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. 5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice; f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3".

Nelle more dell'adozione del decreto richiamato dall'art. 16 comma 2, gli Organismi di Mediazione hanno impiegato soluzioni non omogenee ai fini della determinazione dell'indennità dovuta per la partecipazione al primo incontro ed oggetto di studio e approfondimento da parte del Gruppo di Lavoro.

Alcuni Organismi hanno ritenuto di continuare ad applicare le tariffe previgenti e già approvate: la Camera di Commercio di Mantova, nel dedicare uno spazio del sito internet alla riforma entrata in vigore il 30 giugno 2023, espressamente comunica che "in attesa che venga pubblicato il Regolamento attuativo restano in vigore le attuali tariffe approvate dal Ministero".

L'Associazione Resolutia espressamente prevede che "Per lo svolgimento del primo incontro sarà dovuto dalle parti, oltre al versamento delle spese di avvio, anche il versamento di un acconto sulle indennità di mediazione. Poiché il Ministero della Giustizia non ha ancora stabilito le tariffe per la partecipazione al primo incontro, in attesa della normativa di attuazione Resolutia non richiederà alcun acconto sulle indennità, riservandosi però di farlo successivamente, quando la normativa di attuazione della riforma sarà entrata in vigore. Resta al momento operativo il vigente Regolamento (con la relativa tabella delle indennità) per tutte le spese del procedimento (spese di avvio e spese di mediazione)".

Tuttavia, il maggior numero degli Organismi di Mediazione presi in esame dal Gruppo di Lavoro ha preferito adottare soluzioni diverse: l'Organismo Veronese di Mediazione Forense fa espressa riserva di richiedere l'integrazione delle spese di avvio e di mediazione alla luce delle disposizioni dell'emanando decreto attuativo, nonché sulla scorta delle eventuali indicazioni fornite da parte del competente Ministero della Giustizia; pertanto avuto riguardo del valore della controversia, l'ammontare dell'indennità di mediazione viene calcolato (...) anche in base all'emanando decreto attuativo previsto agli artt. 16 comma 2 e 17 comma 5 del Dlgs 149/2022, oltre ad euro 48,80= di spese di avvio già versate ed alle spese accessorie a copertura dei costi di comunicazione e notifica.

Il compito delle Segreterie, in seguito all'emanazione del decreto attuativo, sarà tuttavia complicato e ciò in considerazione del numero di istanze di mediazioni depositate a partire dal 30 giugno scorso e del procrastinarsi dell'attesa: recuperare le somme non ancora versate, e delle quali gli Organismi si sono riservati di chiedere l'integrazione, sarà incombenza gravosa e impegnativa.

**Sintesi raggiunta:**

Il Gruppo di Lavoro prende atto delle diverse modalità di gestione adottate dagli Organismi di Mediazione, siano essi di natura privata ovvero forense, in ordine alle indennità dovute per l'avvio del procedimento di mediazione ovvero quelle successive a partire dal 30 giugno 2023 e auspica la pronta adozione del Decreto Attuativo che ponga un punto fermo anche in relazione alle tariffe da applicare.